
Maggio
2022

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
4

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA EUROPEA	5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE.....	6
CORTE COSTITUZIONALE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE	6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	7
CORTE D'APPELLO PERUGIA.....	9
CODICE PROCEDURA PENALE.....	9
CODICE PENALE.....	11
IMPUTABILITÀ.....	11
PENA.....	11
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	12
REATI CONTRO LA PERSONA	12
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	15
LEGISLAZIONE SPECIALE	16

NORMATIVA



Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36

«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).» [\(in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 100 del 30 aprile 2022\)](#)

Comunicato

Mancata conversione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante: «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo». Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante: «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 29 del 4 febbraio 2022, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 4 marzo 2022, n. 18, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.». Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2 della legge 4 marzo 2022, n. 18, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 5 del 2022.». [\(in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 81 del 6 aprile 2022\)](#)

Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2022

«Indizione del referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.» [\(in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 82 del 07-04-2022\)](#)

Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2022

«Indizione del referendum popolare per l'abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.» [\(in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 82 del 07-04-2022\)](#)

Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2022

«Indizione del referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.» [\(in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 82 del 07-04-2022\)](#)

Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2022

«Indizione del referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.» [\(in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 82 del 07-04-2022\)](#)

Legge 9 marzo 2022, n. 23

«Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.» [\(in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 69 del 23-03-2022\)](#)

OSSERVATORIO
GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte di giustizia dell'Unione europea n. 58/22, sentenza nella causa C-140/20 Commissioner of the Garda Síochána e a.

La Corte conferma che il diritto dell'Unione osta alla conservazione generalizzata e indifferenziata, per finalità di lotta ai reati gravi, dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione riguardanti le comunicazioni elettroniche ([Comunicato Stampa, 5 aprile 2022](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. n. 95 del 09/03/2022 – deposito 14/04/2022.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309».

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 14573 ud. 25/11/2021 - deposito 14/04/2022.

Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161 c.p.p., commi 1, 2 e 3, il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 c.p.p. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, prima parte. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 7/2022.

E' abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies, c.p.p., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale *contra legem* ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 8/2022

Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI, sentenza n. 14731 ud. 11/01/2022 - deposito 14/04/2022.

Non si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nel caso in cui il richiedente il contributo a fondo perduto ex art. 1 del d.l. 22 marzo 2021 n. 41 convertito nella legge 21 maggio 2021 n. 69 (cd decreto Sostegni) abbia omesso di dichiarare di essere destinatario di un'informazione interdittiva antimafia. Infatti, l'informativa interdittiva antimafia, disciplinata - unitamente alla comunicazione antimafia - dal d.lgs. n. 159/2011 artt. 84 e ss., non è giuridicamente una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo I del d.lgs. citato, a cui la normativa sui contributi a fondo perduto previsti dal cd decreto Sostegni rimanda quale condizione ostativa al rilascio dei contributi stessi. Pertanto, il Tribunale, attraverso una non consentita applicazione analogica *in malam partem* della norma, ha ritenuto erroneamente sussistente il fumus del reato previsto dall' art. 316 ter c.p. estendendo la preclusione soggettiva all'ottenimento del contributo prevista dal d.lgs. n. 159/2011, art. 67 anche a coloro che sono destinatari di una informazione interdittiva antimafia.

Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 13936 ud. 11/01/2022 - deposito 11/04/2022.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può essere, invece, dedotto quale vizio di motivazione mancante o apparente la pretesa sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dal tenore complessivo delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 13936 ud. 11/01/2022 - deposito 11/04/2022.

Nel silenzio del d.lgs. 231/2001, il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario può essere consentito, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, là dove si renda necessario al fine di evitare, per effetto dell'applicazione del sequestro preventivo e dell'inderogabile incidenza dell'obbligo tributario, la cessazione definitiva dell'esercizio dell'attività dell'ente prima della definizione del processo. Pertanto, in attuazione del principio di proporzionalità della misura cautelare, il giudice può autorizzare il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per consentire all'ente di pagare le imposte dovute sulle medesime quale profitto di attività illecite, quando l'entità del vincolo reale disposto, pur legittimamente determinato in misura corrispondente al prezzo o al profitto del reato rischi di determinare, anche in ragione dell'incidenza dell'obbligo tributario, già prima della definizione del processo, la cessazione definitiva dell'esercizio dell'attività dell'ente. In tali specifici casi lo svincolo parziale delle somme sequestrate deve ritenersi ammesso alla stringente condizione della dimostrazione di un sequestro finalizzato alla confisca che, nella sua concreta dimensione afflittiva, metta in pericolo la operatività corrente e, dunque, la sussistenza stessa del soggetto economico e al solo limitato fine di pagare il debito tributario, con vincolo espresso di destinazione e pagamento in forme "controllate".

Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 16302 ud. 27/01/2022 - deposito 28/04/2022.

L'inesistenza soggettiva di fatture, in presenza di vantaggi fiscali derivanti dall'utilizzo di un contratto di appalto di servizi stipulato per "mascherare" una somministrazione di manodopera *contra legem*, al fine di sfruttare la possibilità di detrarre indebitamente l'IVA esposta in dichiarazione, integra la fattispecie delittuosa ex art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, che costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex art. art. 25-*quinqüesdecies*, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (nella specie, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso per la cassazione dell'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro preventivo).

Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 11633 ud. 02/02/2022 - deposito 30/03/2022.

Risponde del reato di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, il soggetto che indichi elementi passivi fittizi mediante l'utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da altra società "cartiera" formalmente imputandole a fittizi contratti di appalto che in realtà dissimulano una illecita intermediazione di manodopera, al fine di detrarre l'IVA non dovuta giovandosi del relativo credito di imposta (nella specie, la Cassazione ha respinto il ricorso per la cassazione dell'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro delle somme relative al credito di imposta non spettante, costituenti profitto del reato, stante l'inesistenza soggettiva delle fatture portate in detrazione).

Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 13459 ud. 17/03/2022 - deposito 07/04/2022.

Non è abnorme l'ordinanza di rigetto di una richiesta di distruzione del materiale intercettato, emessa sul rilievo che la mera archiviazione non equivale a certa e futura non rilevanza delle intercettazioni stesse, mentre il contemperamento tra tutela della riservatezza dell'interessato e diritto pubblicistico al mantenimento delle intercettazioni è assicurato dalla conservazione nell'archivio della Procura della Repubblica. L'archiviazione del procedimento è, infatti, elemento processuale in sé neutro, che non può giustificare di per sé solo l'accoglimento dell'istanza di distruzione, nulla indiziando in ordine alla rilevanza del materiale intercettato, oggetto di valutazione all'esito della procedura camerale ex art. 127 c.p.p. espressamente prevista dall'art. 269, co. 2 c.p.p.

Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 11991 ud. 31/01/2022 - deposito 01/04/2022.

La disciplina transitoria introdotta dall'art. 1, comma 1-bis, della legge 23 novembre 2021, n. 178, di conversione del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, che ha consentito l'utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta acquisiti nei procedimenti penali in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. citato è compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone l'utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di "altri elementi di prova", quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE PROCEDURA PENALE

Corte d'Appello, ordinanza n. 287/2022 - deposito 11/04/2022

È inammissibile l'appello qualora la parte non indichi specificamente i motivi di gravame nonché l'enunciazione dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. L'appellante ha dunque l'onere di precisare le proposizioni sottoposte a critica, che devono essere direttamente ricavate dal percorso argomentativo della sentenza gravata, e di indicare specificamente le ragioni di fatto o di diritto idonee a confutare e a sovvertire le valutazioni del giudice. L'impugnazione, in definitiva, deve esplicitarsi attraverso una critica specifica, mirata e puntuale della decisione impugnata e non fondarsi su un asserito errore, contestando semplicemente il punto della pronuncia di cui si chiede la riforma, o su affermazioni assertive o su mere enunciazioni di principi astrattamente validi in ogni procedimento, senza alcun effettivo riferimento al caso in esame. L'imputato si era limitato a contestare genericamente che l'entità della pena irrogata dal giudice di primo grado appariva incompatibile con la finalità rieducativa della pena e a dolersi del diniego delle circostanze attenuanti generiche senza evidenziare alcun elemento suscettibile di valutazione positiva ai fini del riconoscimento delle attenuanti *de quibus*, né alcun elemento da cui inferire che il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere più mite.

Corte d'Appello, sentenza n. 424/2022 - ud. 8/04/2022 - deposito 23/04/2022.

È nulla la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza celebrata in assenza dell'imputata e dei suoi difensori, ma previa nomina di un difensore d'ufficio, in quanto tenutasi in orario anticipato rispetto a quello fissato nel verbale della precedente udienza, ove venivano indicate le ore 13 con disponibilità alla trattazione pomeridiana.

Corte d'Appello, ordinanza n. 3/2022 - deposito 07/04/2022.

Comporta la sanzione di cui all'art. 44 c.p.p. la proposizione di un'istanza di ricusazione, non tempestiva ai sensi dell'art. 38 comma 1 c.p.p., affetta da inammissibilità per la sua manifesta infondatezza nella parte in cui adduce limitazioni delle attribuzioni del giudice onorario, afferenti la partecipazione alle sezioni specializzate civili e ai giudizi civili fallimentari, al giudizio penale in corso e nella parte in cui estende oltre i casi previsti normativamente i limiti posti all'esercizio della giurisdizione penale del giudice onorario; nonché da manifesta inammissibilità in quanto non riconducibile nelle ipotesi tassative di cui all'art. 37, co.1, lett. a) e b) c.p.p.

Corte d'Appello, sentenza n. 323/2022 - ud. 16/03/2022 - deposito 04/04/2022

È necessario l'avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p. ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico tramite prelievo ematico nell'ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza, non solo nel caso in cui il prelievo sia espressamente richiesto dalla p.g. al fine di acquisire la prova del reato, ma anche nei casi in cui la p.g. si limiti a richiedere l'esecuzione di ulteriori analisi su campione biologico già prelevato per fini di diagnosi e di cura, poiché non vi è ragione di limitare l'obbligo di avviso al solo primo caso essendo la ratio rinvenuta a giustificazione di quell'obbligo comune anche nella seconda ipotesi per cui scatteranno le medesime garanzie difensive.

Nella specie la p.g. aveva provveduto a chiedere alla direzione sanitaria locale di effettuare accertamenti volti alla verifica delle eventuali condizioni di alterazione psicofisica dell'imputato e, inoltre, non risultava comprovato che l'accertamento del tasso alcolemico fosse stato comunque prescritto o disposto dai sanitari per finalità concernenti il trattamento terapeutico da apprestare al paziente.

Corte d'Appello, sentenza n. 27/2022 - ud. 14/01/2022 - deposito 11/04/2022.

Va rigettata la domanda di rescissione del giudicato risultando chiaramente provato che l'imputato aveva avuto piena conoscenza del processo, in quanto, notificatogli il decreto penale di condanna, aveva interposto rituale opposizione avverso lo stesso. Inoltre, la notifica del decreto di citazione a giudizio presso i difensori di fiducia, che, peraltro, non avevano mai eccepito alcunchè in merito all'eventuale erroneità della notifica stessa, dimostra che l'imputato aveva avuto notizia della *vocatio in iudicium* e di tutti gli elementi relativi allo svolgimento del processo, in forza del rapporto lo legava a costoro. Infine, nella rinuncia al mandato comunicata all'imputato dal difensore di fiducia, quest'ultimo indicava i processi di riferimento e la data di celebrazione dell'udienza nella quale non lo avrebbe più assistito, mettendo l'imputato nella condizione di scegliere se avvalersi di un difensore d'ufficio o di nominare un difensore di fiducia. In conclusione, da tutto quanto sopra emerge che l'imputato aveva avuto piena conoscenza del contenuto dell'accusa formulata nei suoi confronti e di tutti i dati necessari a garantire l'effettività della sua difesa.

Corte d'Appello, sentenza n. 7/2022 - Ud. 15/12/2021 - deposito 11/04/2022

La revoca della confisca costituisce rimedio straordinario che non può trasformarsi in una non consentita forma di impugnazione tardiva, soggiacendo a precisi presupposti, quali l'esistenza di una prova "decisiva", ovvero suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata, che sia anche una "prova nuova", ritenendosi per tale sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore (nel caso di specie, la problematica oggetto del ricorso era già stata portata a conoscenza del Collegio, non trattandosi dunque di "prova nuova" mai esaminata dal giudice di merito).

Corte d'Appello, sentenza n. 1332/2021 - ud. 07/12/2021 deposito 03/01/2022.

In assenza di elementi di segno contrario, l'imperfetta conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato risulta adeguatamente comprovata dal fatto che, sebbene dal verbale di fermo di identificazione dell'imputato stesso redatto dalla Guardia di Finanza risultasse che "il soggetto in parola conosce ed è in grado di comprendere la lingua italiana", il successivo verbale di identificazione e Dichiarazione o Elezione di Domicilio redatto dal medesimo organo di p.g. ad orario immediatamente conseguente al primo era stato compilato in forma bilingue - italiano e arabo - all'evidente fine di procurare effettiva conoscenza del relativo contenuto al diretto destinatario dello stesso. Nello stesso senso depone anche l'ulteriore circostanza riferita dagli operanti secondo cui l'imputato, in evidente stato di ebbrezza, aveva indirizzato agli stessi incomprensibili invettive in lingua sconosciuta, prima di essere definitivamente bloccato. Risultando, dunque, adeguatamente riscontrato un grado di non adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, l'avviso di

conclusione delle indagini preliminari ed il decreto di citazione a giudizio sono nulli per la mancata traduzione degli stessi in una lingua conosciuta dall'imputato.

CODICE PENALE

IMPUTABILITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 17/2022 - Ud. 11/01/2022 - deposito 04/03/2022.

Sebbene l'accertamento della capacità di intendere e volere di chi è affetto da intossicazione cronica spetti al giudice, grava tuttavia sull'imputato l'onere di allegazione della documentazione attestante tale stato di cronica intossicazione. Inoltre, la tossicodipendenza influente sulla capacità di intendere e volere ricorre solo quando per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata da fare apparire che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia psichica. Tale condizione non è riscontrabile nel soggetto che, oltre a non aver prodotto documenti di segno opposto, dal diario clinico del SERT risulti tranquillo, collaborante, lucido e non presenti segni o sintomi di astinenza o di intossicazione da sostanze stupefacenti. Inoltre, le numerose autorizzazioni date all'imputato di spostarsi dal luogo degli arresti domiciliari senza la necessità di essere accompagnato costituisce ulteriore conferma della sua anche attuale capacità di intendere e volere.

PENA

Corte d'Appello, sentenza n. 344/2022 - ud. 21/03/2022 - deposito 05/04/2022

In sede di appello è necessario che il giudice si confronti anche con gli argomenti devoluti a sostegno del più mite trattamento sanzionatorio rivendicato dall'imputato purché tali argomenti siano connotati dal requisito della specificità. Deve ritenersi pertanto esclusa la configurabilità delle attenuanti generiche ex art. 612 bis c.p. in assenza di dimostrazione di elementi di segno positivo, avuto riguardo a dati che afferiscono all'entità del reato e alla capacità a delinquere del reo.

Corte d'Appello, sentenza n. 344/2022 - ud. 21/03/2022 - deposito 05/04/2022

L'assenza di una specifica e dettagliata motivazione è compatibile con il principio generale della individuazione delle ragioni determinanti la misura della pena, dovendosi ritenere adempiuto il relativo obbligo della motivazione, allorché il giudice irroghi una pena al di sotto della media edittale, secondo una valutazione effettuata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale (forbice edittale) ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (nel caso di specie il giudicante aveva irrogato una pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, al di sotto della linea mediana della forbice disegnata dai limiti edittali previsti dall'art. 612 bis, nei confronti di un soggetto responsabile di stalking nei confronti della coniuge per averle ingenerato uno stato di ansia e di paura e un fondato timore per l'incolumità sua e di suo figlio, cagionando altresì alla stessa lesioni personali ai sensi del combinato disposto degli artt. 582, 585 e 576 n. 5.1. c.p.).

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 289/2022 - ud. 11/03/2022 - deposito 04/04/2022

Nel caso di conversazione telefonica nell'ambito della quale l'imputata, dipendente di una società di recupero crediti, sostituiva illegittimamente la propria persona a quella di un'altra al fine di procurarsi il codice IBAN del suo interlocutore con la promessa di un rimborso di denaro, non è dirimente per la condanna ai sensi dell'art. 494 c.p. la circostanza per cui l'imputata, secondo le risultanze istruttorie, era la referente della pratica intestata al destinatario della telefonata e l'utenza telefonica era quella solitamente utilizzata dall'imputata stessa, considerando altresì che il destinatario della telefonata riferiva di aver parlato con una persona con voce rauca e spiccato accento romano, caratteristica non appartenente all'imputata. Inoltre, in considerazione dei difficili rapporti lavorativi con la società, dalla quale l'imputata si era licenziata, e preso atto del precedente specifico - consistente in una sentenza di patteggiamento - gravante sull'imputata stessa, appare verosimile che quest'ultima fosse divenuta il capro espiatorio per chiudere le pendenze della società e la titolare della società la "mandante" del delitto commesso dall'imputata, per cui la colpevolezza di quest'ultima dovrebbe fondarsi soltanto su elementi offerti da una sostanziale chiamata in correità, senza un minimo di ulteriori riscontri.

Corte d'Appello, sentenza n. 57/2022 - ud. 18/01/2022 - deposito 21/03/2022

Difetta l'elemento soggettivo doloso del reato di cui all'art. 495 c.p. allorché la dichiarazione delle proprie generalità da parte dell'imputato straniero appaia inficiata da meri errori materiali dovuti alla non piena padronanza della lingua del paese ospitante o da fraintendimenti riconducibili alle caratteristiche semantiche della propria cultura d'origine (nel caso di specie l'imputato, dopo essere stato accompagnato in caserma per accertamenti sulla sua effettiva identità, aveva invertito il mese di nascita rispetto al giorno di nascita).

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 333/2022 - ud. 18/03/2022 - deposito 02/04/2022

La condotta del soggetto che, a seguito dell'interruzione della relazione con la propria compagna, pedinava la donna e si appostava nei paraggi della nuova abitazione di lei, citofonandole e telefonandole frequentemente anche in piena notte, non può trovare giustificazione nell'interesse dell'imputato a riottenere i propri effetti personali detenuti dalla ex compagna, non essendo questo il comportamento di chi correttamente e civilmente intenda recuperare beni che gli spettano trattenuti *sine titulo* da altri soggetti.

Corte d'Appello, sentenza n. 397/2022 - ud. 04/02/2022 - deposito 16/04/2022

E' configurabile il concorso materiale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali lievi quando ci si trova al cospetto di un *ménage* familiare caratterizzato da costante prevaricazione dell'imputato in danno della moglie e da comportamenti violenti lesivi della integrità psico fisica della stessa che trascendono una mera volontà di mantenere la persona offesa in stato di sofferenza psicologica e di soggezione. La condotta dell'imputato, corroborata dalle risultanze processuali, era consistita in ripetuti atti aggressivi e violenti verso la moglie per un apprezzabile periodo di tempo la

quale veniva percossa e malmenata anche in presenza dei figli minori della coppia e veniva costretta a restare chiusa in casa se non rispettava gli ordini dati dal marito.

Corte d'Appello, sentenza n. 127/2022 - ud. 04/02/2022 - deposito 07/04/2022.

Si può giungere alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 572 c.p. anche sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, quando non ci sia motivo di dubitare della attendibilità delle stesse (nel caso di specie le dichiarazioni della vittima dei maltrattamenti, circa la stabilità della convivenza con l'autore del reato e circa le offese, minacce e i comportamenti violenti, non trovavano smentita nelle emergenze fattuali, oltreché essere state confermate dalle annotazioni di servizio degli operanti intervenuti su richiesta della persona offesa).

Corte d'Appello, sentenza n. 115/2022 - ud. 04/02/2022 - deposito 04/04/2022.

Devono essere ritenute attendibili le dichiarazioni della persona offesa la quale ha fornito un racconto lineare, dando conto di una certa progressione delle attenzioni dell'imputato nei suoi confronti, a fronte delle quali le reazioni della vittima si presentano coerenti e non anomale. Con particolare riferimento all'episodio del bacio, che dato origine alla condanna ai sensi dell'art. 609-bis, commi 1 e 3 c.p., la reazione della vittima, che, vergognandosi, si divincolò e andò via, appare adeguata al caso concreto, in quanto l'imputato era convalescente, aveva più di sessanta anni e si trovava nei pressi di una statua di pietra, e, dunque, appare ispirata al principio di proporzionalità, richiesto dal Legislatore nella legittima difesa. Non incidono, inoltre, sulla attendibilità dei testi, né assumono alcun rilievo rispetto all'episodio del bacio, l'asserita circostanza che la vittima frequentasse il *locus commissi delicti* in quanto lavoratrice in nero presso la struttura ricettiva, o che una teste avesse avuto una relazione amorosa con l'imputato, dal quale aveva ricevuto anche un prestito in denaro. Né può argomentarsi che il precedente abuso sessuale, di cui la donna era stata vittima quando era ancora minorenni, avrebbe dovuto comportare una reazione diversa nel caso di specie o che il silenzio serbato dalla donna con amici e/o familiari nell'immediatezza dell'episodio sia anomalo, in quanto lo stesso è, anzi, coerente con la vergogna che provò per l'accaduto.

Corte d'Appello, sentenza n. 68/2022 - ud. 24/01/2022 - deposito 13/04/2022

In linea con i principi consolidati enunciati dalla Corte di Cassazione, in ambito di responsabilità medica il giudizio controfattuale necessario per stabilire l'effetto salvifico delle cure omesse deve essere effettuato secondo un giudizio di alta probabilità logica, tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche ma anche delle contingenze significative del caso concreto e, in particolare, della condizione specifica del paziente. Nel caso di specie, la Corte d'appello escludeva la responsabilità ex art. 590 c.p. a fronte della carenza terapeutica del medico, affermando che, nonostante l'entità dell'esposizione al rischio della paziente, non poteva affermarsi con una probabilità vicina alla certezza che l'adozione del percorso terapeutico corretto, e quindi del comportamento alternativo lecito, avrebbe escluso la possibilità dell'*iter* terapeutico demolitivo.

Corte d'Appello, sentenza n. 41/2022 - ud. 17/01/2022 - deposito 11/04/2022

È integrato il requisito della violenza - quale elemento costitutivo del delitto ex artt. 609 bis c.p. e 609 ter co. 2 c.p. - che si estrinseca nell'impiego di energia fisica da parte dell'imputato strumentale a vincere la resistenza della parte offesa anche allorché la vittima abbia dichiarato di essersi trovata in circostanze tali da non aver potuto evitare di subire gli atti di violenza da parte dell'aggressore a causa della repentinità della azione e del tempo e luogo in cui la stessa è avvenuta. La forza di resistenza del soggetto passivo risulta, in questo caso, ostacolata da particolari condizioni personali e

ambientali che facilitano l'azione criminale del colpevole e che rendono effettiva la signoria o il controllo dell'agente sulla vittima, agevolando il depotenziamento se non l'annullamento della capacità di reazione della vittima stessa. La minore, nella specie, era stata bloccata all'interno di un bagno di un treno da parte dell'imputato che le si era posto davanti impedendole di uscire nonostante la contraria volontà della medesima, oltre che aver posto in essere repentini tocamenti sul corpo della vittima e aver tentato di baciarla ad onta del dissenso della stessa.

Corte d'Appello, sentenza n. 30/2022 - ud. 14/01/2022 - deposito 11/04/2022

Ricorre il requisito dell'abitualità nel delitto di maltrattamenti in famiglia anche nelle ipotesi in cui le condotte violente e vessatorie perpetrate nei confronti della vittima si estrinsecano in condotte sopraffattrici intervallate da condotte prive di tali connotazioni. Allo stesso tempo, è integrato il reato in oggetto allorquando, indipendentemente dagli episodi di violenza registrati e dalle reazioni vitali sporadiche della vittima che rivelano in una situazione di non completo abbattimento e prostrazione alle angherie subite, sussiste una situazione familiare suscettibile in ogni momento di evolvere improvvisamente in gratuite aggressioni verbali e fisiche. La condotta dell'imputato, nel caso concreto, era consistita in più episodi violenti che, sebbene interrotti da episodi privi di tali caratteri, si realizzavano in un ampio arco temporale e sottoponevano la parte offesa, in stato interessante, ad una escalation di aggressioni psicologiche, fisiche e verbali particolarmente brutali, benchè ricollegabili a negative dinamiche familiari.

Corte d'Appello, sentenza n. 17/2022 - Ud. 11/01/2022 - deposito 04/03/2022.

Le dichiarazioni rese nel dibattimento da parte dei genitori, persone offese dei reati ex artt. 572 c.p. e 629 c.p. contestati al figlio, sebbene per certi aspetti rettificative di quanto dichiarato ai Carabinieri nel tentativo di attenuare e sminuire le responsabilità del figlio per le condotte tenute nei loro confronti, non consentono di addivenire ad alcuna derubricazione relativamente ai reati di estorsione e maltrattamenti, ma anzi rendono particolarmente attendibili le circostanze comunque riferite e, in uno alle annotazioni di servizio redatte dai Carabinieri, costituiscono prova del clima di paura, di preoccupazione e di invivibilità che le minacce, i danneggiamenti e le violenze avevano determinato nei genitori tanto da spingerli a denunciare il figlio.

Corte d'Appello, sentenza n. 1396/2021 - ud. 20/12/2021 - deposito 30/03/2022

Integra il reato di atti persecutori la condotta dell'imputato che sia idonea ad alterare le abitudini di vita della vittima, quando, da oggettivi riscontri probatori, emerga che non si tratti di meri fastidi e disagi transitori nelle occupazioni di vita, ma di una alterazione qualitativamente apprezzabile delle abitudini della persona offesa. Ciò in quanto occorre considerare il significato e le conseguenze emotive delle condotte subite, non rilevando una valutazione puramente quantitativa (nel caso di specie, la vittima aveva iniziato a non uscire più da sola e non aveva più frequentato la palestra dove in precedenza era solita recarsi, il cui parcheggio si trovava in una zona buia, a causa del costante timore generato dagli episodi di *stalking* – appostamenti, eccessi verbali, aggressioni fisiche, messaggi intimidatori e molesti ripetuti nel tempo – subiti da parte dell'ex compagno).

Corte d'Appello, sentenza n. 1350/2021 - ud. 10/12/2021 - deposito 14/03/2022

Sussiste il delitto di atti persecutori nel caso in cui l'imputata in un lungo periodo temporale pone in essere più condotte di ingiuria, minaccia, molestia in maniera reiterata tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e paura nella vittima ovvero da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei propri congiunti in modo da costringerla a mutare le proprie abitudini di

vita. L'imputata, nel caso di specie, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con più azioni minacciava e molestava la vittima accusandola di intrattenere una relazione con suo marito, danneggiava l'autovettura di questa, suonava ripetutamente il campanello della sua abitazione in modo tale da creare disturbo e paura nei propri figli minori e ciò pertanto ingenerava nella parte offesa un perdurante stato di ansia e di paura e un timore per sé e per i suoi prossimi congiunti e la induceva a mutare le proprie abitudini di vita.

Corte d'Appello, sentenza n. 1307/2021 - ud. 03/12/2021 - deposito 01/03/2022

Non vi è indeterminatezza temporale dell'imputazione con riferimento alla data e tempo di consumazione del reato di maltrattamenti in famiglia contenente l'indicazione che i fatti risultano esser stati commessi a decorrere da un determinato anno, in quanto il delitto in oggetto è reato abituale per il quale è consentita la cosiddetta contestazione aperta, con la conseguenza che, in tal caso, il termine finale di consumazione è quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento. La natura di reato abituale del delitto di maltrattamenti in famiglia, inoltre, radica la competenza per territorio innanzi al giudice del luogo di realizzazione dell'ultimo dei molteplici fatti caratterizzanti il reato.

Corte d'Appello, sentenza n. 1307/2021 - ud. 03/12/2021 - deposito 01/03/2022

Il fatto che i testi indicati dall'imputato non abbiano riferito di maltrattamenti perpetrati da quest'ultimo ai danni della moglie non esclude l'esistenza degli stessi, non risultando che tali testi o alcuno di essi siano stati costantemente presenti nella vita dei coniugi. Allo stesso modo, non esclude l'esistenza dei maltrattamenti la circostanza che questi non siano stati uditi da chi si trovava in una struttura posta a 100 metri di distanza dall'abitazione dei coniugi. Parimenti, la circostanza che la permanenza in casa dell'imputato era limitata, per ragioni lavorative, ai soli fine settimana non vale ad escludere i maltrattamenti.

Corte d'Appello, sentenza n. 1223/2021 - ud. 15/11/2021 - deposito 28/02/2022

Il reato di cui all'art. 572 c.p. si concretizza con la sottoposizione dei familiari, ancorchè non conviventi, ad atti di vessazione continui, tali da cagionare agli stessi sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscono fonte di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza, atti consistenti, nel caso di specie, in offese all'onore e al decoro della moglie, in lesioni personali e in minacce di morte rivolte alla stessa, nell'interruzione del mantenimento economico della famiglia fino all'abbandono della famiglia stessa in uno stato di disagio economico a causa dei debiti contratti dall'imputato. Ed invero, simili comportamenti rappresentano l'esistenza di un programma criminoso di cui i singoli episodi costituiscono l'espressione e in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagiata e penosa l'esistenza dei familiari.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 175/2022 - ud. 14/02/2022 - deposito 07/04/2022.

Non integra il reato previsto e punito dall'art. 640, comma 2 n. 1 c.p. la condotta del soggetto che ha omesso la formale comunicazione al responsabile dell'ufficio del personale dell'ente presso cui lavorava del ricovero in RSA della madre per la quale beneficiava della L. 104/1992, continuando così a godere dei benefici contemplati dalla legge per due mesi, in quanto lo stesso imputato, nel

richiedere le ferie subito dopo il ricovero della donna, non nascose tale circostanza che, anzi, pose alla base della propria richiesta non potendo più usufruire della L. 104/1992. La buona fede dimostrata dall'imputato esclude, quindi, il malizioso silenzio rilevante per il reato di truffa ipotizzato.

LEGISLAZIONE SPECIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 398/2022 - ud. 01/04/2022 - deposito 16/04/2022

Risponde del reato di cui all'art. 81, cpv., c.p. e agli artt. 3 n. 8 e 4 n. 7, Legge 20 febbraio 1958, n. 75, integrando il reato di favoreggiamento della prostituzione, il soggetto che per più volte accompagni due donne sul luogo dove queste ultime esercitavano il meretricio, in alcune circostanze restando finanche nella piazzola in attesa o comunque rimanendo nei paraggi laddove altro soggetto si occupava del trasporto, non potendosi riconoscere la mera occasionalità della condotta.

Corte d'Appello, sentenza n. 346/2022 - ud. 21/03/2022 - deposito 04/04/2022

Sussiste il dolo del reato di cui all'art. 189 co. 7 D.L. 285/1992 nel caso della condotta di un utente della strada che ometta di prestare assistenza alla persona ferita in seguito all'incidente ricollegabile al proprio comportamento, senza che una minore intensità del coefficiente soggettivo possa ravvisarsi nelle scuse dallo stesso rappresentate alla vittima, per non essersi avveduto della sua presenza. Sul piano della valutazione della condotta, tale elemento lascia anzi emergere la consapevole determinazione di eludere gli addebiti che sarebbero stati contestati, tanto da non poter essere utile nemmeno ai fini della concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. (nel caso di specie, il soggetto alla guida di una city-bike, dopo aver colposamente cagionato lesioni personali alla conducente di un ciclomotore, ex art. 590 bis, si scusava con la vittima, per poi allontanarsi dal luogo dell'accaduto senza prestarle l'assistenza occorrente).

Corte d'Appello, sentenza n. 128/2022 - ud. 04/02/2022 - deposito 04/04/2022

Non si configura il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti nel caso in cui le piantine coltivate per le modalità di coltivazione e per le caratteristiche oggettive non sono idonee a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente secondo un giudizio di idoneità ex ante di pericolo astratto. Nel caso di specie era emerso che le piantine di marijuana, in numero di 11 poste sul terrazzo di casa dell'imputato, per le loro caratteristiche intrinseche non potevano a giungere a maturazione e, pertanto, non si poteva realizzare un'offesa al bene giuridico tutelato secondo un principio di offensività in concreto.

Corte d'Appello, sentenza n. 116/2022 - ud. 04/02/2022 - deposito 13/04/2022

Non è tipica la condotta di coltivazione domestica di sostanza stupefacente quando per nei casi di scarso numero di piante coltivate, di modesto quantitativo di prodotto ricavabile, di mancanza di ulteriori indici di un inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti la sostanza appare destinata in via esclusiva all'uso personale del coltivatore. Nella fattispecie in oggetto le piante coltivate dall'imputato erano conformi al tipo botanico vietato dalla normativa in materia di stupefacenti ma di modestissime dimensioni e quindi era assente un quantitativo di prodotto realizzabile con le stesse ed inoltre le tecniche di coltivazione delle piante erano rudimentali (le piante erano collocata all'interno di vasi nel giardino della abitazione). Non sussistevano, infine, ulteriori indici idonei a ravvisare un

inserimento della sostanza nel circuito dello spaccio (non venivano reperiti nella abitazione dell'agente bilancini, cartine, cellophane) né la presenza di condizioni che rivelavano uno stato di tossicodipendenza del detentore.

Corte d'Appello, sentenza n. 128/2022 - ud. 04/02/2022 - deposito 04/04/2022

Con riferimento alla illecita detenzione di due pistole lanciarazzi, l'assenza del caricatore non esclude il reato, poiché potrebbe essere inserito e consentire il funzionamento delle pistole stesse, sempre che queste siano in perfetta efficienza e in grado di funzionare una volta inserito il pezzo mancante, circostanza quest'ultima che non risulta essere stata accertata nel caso di specie, con la conseguenza che sussiste il ragionevole dubbio della responsabilità dell'imputato.

Corte d'Appello, sentenza n. 84/2022 - ud. 25/01/2022 - deposito 24/04/2022

Difetta l'elemento soggettivo colposo nel reato del reato di bancarotta semplice allorché la condotta degli imputati non è contraria alle regole di ordinaria diligenza e prudenza per aver gli stessi valutato in termini positivi di concreta fattibilità economica e di convenienza l'operazione di affitto di azienda con riguardo a tutta la fase genetica dell'intervenuto accordo pattizio nell'ambito della procedura pre-concorsuale. Nella specie l'imputato, amministratore unico di una società dichiarata fallita, aveva proceduto all'affitto di altra azienda individuale già in regime di concordato preventivo, al fine di accollarsene i debiti mediante la stipula di polizze fideiussorie sulla base di un ragionevole affidamento in merito alla fattibilità economica dell'operazione anche dal lato dell'affittuaria, dovuta ad una valutazione prognostica di convenienza di affitto di azienda effettuata dagli Organi della procedura pre-concorsuale cui la ditta individuale si trovava già sottoposta.